COMMISSIONE VII

DIFESA

XLIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e alla Unione italiana di tiro a segno nazionale (3438) 523

PRESIDENTE 523

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 (3440) 524

PRESIDENTE 524

BUFFONE, *Relatore* 524

FASOLI 524

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 524

Votazione segreta:

PRESIDENTE 525

La seduta comincia alle 10.

LANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e alla Unione italiana di tiro a segno nazionale (3438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed alla Unione italiana di tiro a segno nazionale ».

Onorevoli colleghi, in merito a tale provvedimento riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Leone Raffaele, assente per ragioni di salute.

Il provvedimento in questione tende ad elevare da lire 500 a lire 1.000 le quote annue di iscrizione all'Unione italiana di tiro a segna nazionale ed alle sezioni di tiro a segno, eliminando al tempo stesso la riduzione prevista per le guardie giurate.

Il modesto aumento di cui trattasi è inteso ad assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti in questione. Mi piace ricordare che l'Unione italiana di tiro a segno nazionale ha certamente contribuito, con la organizzazione di gare di tiro a segno, periodicamente indette, alla creazione di una ormai antica tradizione di prestigio sportivo del nostro Paese.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del provvedimento:

ARTICOLO UNICO.

Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1966, in lire 1.000.

Con decorrenza dalla data di cui al comma precedente la legge 24 luglio 1959, n. 701, è abrogata.

Comunico che constando il provvedimento di articolo unico e non essendovi osservazioni o proposte di emendamento, il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 (3440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3440: «Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 ».

Il relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Il disegno di legge in questione è uno di quei provvedimenti resisi necessari a seguito della oggettiva situazione verificatasi nel nostro Paese, in conseguenza della progressiva diminuzione del potere di acquisto della moneta.

I limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare, per i motivi ora detti e per il concomitante rapido progredire della tecnica, sono ormai divenuti troppo bassi in relazione all'importo dei lavori che il Genio militare deve eseguire. Di qui la necessità di elevare tali limiti, rimanendo così fedeli allo spirito ed alla lettera della norma in questione.

I limiti della somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del Regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono elevati rispettivamente a lire 600 mila e a lire 250 mila.

I limiti della somma di lire 1 milione e 500 mila e di lire un milione, indicati nel penultimo comma dell'articolo 81 del regolamento citato, quale risulta modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, sono elevati rispettivamente a lire 3 milioni ed a lire 1 milione e 800 mila.

Il limite di somma indicato al comma primo, lettera *b*) dell'articolo 92 del citato Regolamento, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, è elevato a lire 1 milione e 800 mila.

Non è chi non veda la giustezza di queste variazioni in rapporto appunto ai lavori e agli impegni di spesa che comportano questi lavori per effetto della svalutazione della moneta. Pertanto, invito la Commissione a dare il voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Sulla valutazione di carattere generale noi siamo d'accordo. C'è stato questo progressivo slittamento della lira e questa svalutazione ed è quindi necessario riportare quegli impegni nei suoi giusti limiti.

Il nostro gruppo voterà, pertanto, a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ringrazia il Relatore e si rimette alla relazione scritta, convinto che la Commissione approverà questo disegno di legge che mira ad agevolare le procedure, a renderle più celeri e, allo stesso tempo, ad aumentare i limiti di impegno di spesa in modo di poter addivenire alla loro rivalutazione, provvedendo alla rimozione di quegli ostacoli che normalmente si riscontrano anche nelle piccole iniziative.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I limiti di somma indicati ai commi primo – lettere *a*) e *b*) – e quarto dell'articolo 32 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dal l'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.400.000 e a lire 24.000.000.

(*È approvato*).

ART. 2.

I limiti di somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del Regolamento per

i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono elevati, rispettivamente, a lire 600.000 e a lire 250.000.

(*È approvato*).

ART. 3.

I limiti di somma di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 indicati al penultimo comma dell'articolo 81 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, sono elevati rispettivamente a lire 3.000.000 e a lire 1.800.000.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il limite di somma indicato al comma primo – lettera *b*) – dell'articolo 92 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, è elevato a lire 1.800.000.

(*È approvato*).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi approvato.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione del disegno di legge:

« Aumento delle quote annuali di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed alla Unione italiana di tiro a segno nazionale » (3438):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Alessio, Di Benedetto, D'Ippolito, Fasoli, Fornale, Lucchesi, Messe, Pacciardi, Pietrobono, Pintus, Spadola, Terranova Raffaele, Turchi, Villa.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO